

13 Apr 2017

# Partecipate, Utilitalia spiega come valutare i rischi di crisi aziendale

di Stefano Pozzoli

Utilitalia presenta oggi a Roma le linee guida per una corretta applicazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2 del Dlgs 175/2016. La norma in questione prevede che le società a controllo pubblico predispongano «specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale» e ne informino l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4, ovvero nella relazione sul governo societario che deve essere predisposta annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e pubblicata contestualmente al bilancio d'esercizio.

Il tema è quindi rilevante, sia per l'immediatezza dell'adempimento, visto che la relazione va presentata al momento della approvazione del bilancio di esercizio, sia per il fatto che l'articolo 14, comma 2, prevede che qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società debba adottare senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. La mancata elaborazione di un programma siffatto, in sostanza, induce a delineare quanto meno una colpa grave sul piano contabile e certo una grave responsabilità sotto il profilo civilistico.

## Gli indicatori

Le linee guida di Utilitalia propongono, in sostanza, un set di indicatori e una procedura da seguire.

Gli indicatori individuati sono di carattere generale, giustificati dal fatto che si è scelto di non fare una taratura sui singoli settori e sono tesi a individuare delle «soglie di allarme», di cui dovrà essere la società, con proprio regolamento ad individuare il livello «soglia» e possono ovviamente essere integrati dalla singola società. Quelli proposti sono la gestione operativa in perdita per oltre un «x» del valore della produzione nel triennio, le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi che abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore a quanto determinato; la relazione del revisore legale o del collegio sindacale che rappresentino dubbi di continuità aziendale; l'indice di struttura finanziaria inferiore a «x» e gli oneri finanziari in percentuale fatturato oltre un «x».

È chiaro che i «livelli» individuati dovranno essere commisurati alle specificità di settore e indicativi di un profilo di rischio «ragionevole», ovvero che non testimoni una situazione ormai irreversibile.

Mancano, in realtà, degli indicatori di situazione finanziaria, che vengono però proposti come elementi di valutazione del peso degli oneri finanziari.

## La procedura

Quanto alla procedura, Utilitalia prevede che, al superamento di una soglia sia necessario convocare l'assemblea per verificare l'effettiva gravità della situazione e, nel caso in cui si rientri nella fattispecie di cui all'articolo 14, comma 2, spetti ai soci dare delle indicazioni per la

redazione del piano, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 5, secondo il quale, si ricorda, le amministrazioni pubbliche socie devono fissare, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate.

Entro 60 giorni, l'organo di amministrazione dovrà predisporre un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte.

È bene sottolineare che la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e che, inevitabilmente, il tutto può assumere rilievo, ai fini delle responsabilità di cui dell'articolo 12 del Dlgs 175/2016.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved